323/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80255** del registro di Segreteria, proposto **XX** (C.F. omissis), nato a omissis il omissis e residente in omissis (omissis), via omissis elettivamente domiciliato in Roma alla Via Nomentana n. 403 presso lo studio dell'Avv. Avv. Oberdan Capponi (CF: CPPBDN60E20H501N) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che indica ai fini delle comunicazioni di rito l'utenza telefax 06-86388441 oppure l'indirizzo P.E.C.: oberdancapponi@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (CF: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Vice Cesa Beccaria n. 29 e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale n. 124 del 23.01.2024 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 22 settembre 2026 l'Avv. Massimiliano D'Aprile, in sostituzione dell'Avv. Oberdan Capponi, per il ricorrente; l'Avv. Flavia Incletolli, in sostituzione dell'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PREMESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il Sig. XX, nella propria qualità di figlio maggiorenne di YY, ex ufficiale della Aeronautica e titolare di pensione cat. VoCTPS n. omissis (pensione dipendenti pubblica amministrazione), deceduto in data 22.09.2021, ha invocato il proprio diritto alla pensione di reversibilità del proprio padre in quanto soggetto inabile a carico del medesimo genitore.

Ha dedotto che con istanza del 26.10.2021, inoltrava all'INPS domanda di pensione di reversibilità respinta dall'Istituto previdenziale con provvedimento del 8.05.2023 per non essersi il ricorrente presentato alla visita fissata per il 11.05.2022.

Ha rilevato, altresì, di non avere mai ricevuto alcuna convocazione da parte dell'INPS e di possedere i requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio richiesto, asseverando il proprio stato di invalido civile al 100% con verbale del 28.05.2021 in quanto affetto da "*sindrome schizofrenica cronica in trattamento con terapia farmacologica continua*" e di soggetto convivente del *de cuis* e a carico del medesimo.

Ha quindi concluso affinché questa Corte Voglia dichiarare che:

"1) *XX al momento del decesso del padre YY (22 settembre 2021) si trovava nell'assoluta e*

permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, e di conseguenza; 2) *CONDANNARE l'INPS in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della pensione ai superstiti per essere inabile a carico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa o di giustizia, misura e interessi di legge*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 6 settembre 2024 si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, contestando la domanda del ricorrente sulla scorta della insussistenza dei requisiti sanitario e reddituale in capo all'istante.

Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso, opponendosi alla invocata CTU medica nominando, in ogni caso ed in subordine, i propri consulenti di parte.

In via subordinata ha, altresì, eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione in caso di condanna.

3. All'esito dell'udienza di trattazione del 18.09.2024 con ordinanza n. 138/2024 pubblicato mediante deposito in Segreteria in data 19.09.2024 è stato disposto l'avvio dell'istruttoria ivi incaricando il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti di redigere, all'esito, motivato parere sul formulato quesito *("sussistenza o meno in capo al Sig. XX, alla*

data di presentazione della domanda amministrativa del 26.10.2021 a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovasse e si trovi tutt'ora nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 8, comma 2, Legge 222/1984 ai fini del diritto alla pensione di reversibilità in favore dei figli superstiti maggiorenni del dante causa").

4. In data 8 gennaio 2026 il Collegio Medico Legale incaricato ha prodotto la richiesta relazione peritale.

5. All'udienza pubblica del 22 settembre 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Acquisito l'esito dell'incombente istruttorio disposto con il richiamato provvedimento, il giudizio è da ritenersi maturo per la decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Va immediatamente sottolineato come il richiesto parere medico legale sia esaustivo, completo e, pertanto, idoneo a fondare il convincimento di questo Giudice e non vi è motivo di discostarsene.

Il Collegio Medico Legale procedente, analizzati gli atti del giudizio e sottoposta a visita la parte ricorrente (10.04.2025) ha rappresentato: "*Risulta dalla documentazione in atti, come il ricorrente XX, attualmente 44enne, sia*

affetto da sindrome schizofrenica dall'età di 21 anni in continuo follow up psichiatrico e terapeutico ed a scarsa responsività farmacologica. La condizione attuale, così come riconosciuto (28/05/2021) dalla Commissione per l'accertamento dell'Invalidità civile di Roma (INPS) certifica invalidità in misura del 100% ai sensi dell'art.2 e 12 L.118/71 in termini di pensione di inabilità di cui al giudizio diagnostico "Sindrome schizofrenica cronica in trattamento con terapia farmacologica continua". Come richiesto dal disposto normativo, il requisito di impossibilita a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere sussistente al

momento del decesso del dante causa, che nello specifico è avvenuto in data 26.10.21. È presente certificazione del CSM ASL Roma 6 del 07.06.2022, dalla quale risulta che il soggetto è seguito continuativamente dal giugno 2003 e presenta una diagnosi di "schizofrenia cronica grave, con disturbo delle relazioni interpersonali, coartazione dell'affettività". Tale diagnosi correla ad un vissuto di forte disturbo sociale, caratterizzato da importante difficoltà a tessere rapporti interpersonali sia negli ambiti del perimetro di confidenza familiare che, a maggior ragione, nei più stretti limiti del poligono mansionale. Quanto sopra per via di una patologica sfiducia verso l'outcome che ne deriverebbe, caratterizzato da sospetto, paura dell'inganno latente e timor di vita. Quanto descritto si è chiaramente palesato anche in corso di O.P. laddove il paziente è stato posto a suo completo agio ma ha evidenziato la chiara presenza di patologia non compensata in ogni raccordo di espressione, terminando nella mancata firma al verbale volendo lo stesso prima sottoporlo alla verifica fiduciale del legale rappresentante. Il lungo follow-up, di oltre vent'anni, testimonia la cronicità del disturbo, la persistenza di sintomi negativi e deficit relazionali marcati, nonché la necessità di presa in carico specialistica, stabile nel tempo. Il disturbo psicotico attuale evidenzia persistenti sintomi negativi (apatia, abulia, povertà ideativa, anedonia, coartazione dell'affettività) e marcati disturbi dell'area relazionale e sociale,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

con ridotta capacità di gestione dei rapporti interpersonali e vulnerabilità emotiva significativa, associata a deficit delle funzioni esecutive, difficoltà nell'organizzazione dei compiti e riduzione sensibile della tolleranza allo stress. Viene riportato un andamento clinico fluttuante, con rischio di ricadute psicotiche e necessità costante di terapia e monitoraggio specialistico. La valutazione della capacità lavorativa residua ha permesso di evidenziare una assente plasmabilità adattiva, con grave difficoltà di inserimento in contesti sociali o lavorativi e compromissione delle relazioni interpersonali, per la presenza di disturbi del comportamento e dell'affettività. La schizofrenia in tal modo rappresentata, specialmente in forma cronicizzata grave, determina limitazioni cognitive ed esecutive, associate a scarsa continuità attentiva e rallentamento psico-motorio. È tipica, ad esempio, l'incapacità di pianificare e portare a termine anche attività semplici senza supervisione. In linea teorica, si considerano possibili attività semplici quelle mansioni ripetitive e rassicuranti, espresse in contesti protetti, privi di responsabilità e di relazioni complesse, caratterizzate da basso carico di stress. Tuttavia, la combinazione di schizofrenia cronica grave, disturbo delle relazioni, coartazione dell'affettività, deficit esecutivi e necessità di trattamento continuativo esclude anche tali ipotesi, in quanto non sono individuabili attività compatibili con la fragilità relazionale, sostenibili nel tempo e adattabili a contesti protetti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Manca invero qualsiasi cascame di possibilità espressionale nel mondo del lavoro e questo già molti anni prima del crono-periodo da verificare".

In assenza di controdeduzioni di parte, il Collegio medico legale ha, quindi, in via definitiva concluso: "*il soggetto presentava antecedentemente alla morte del dante causa (22.09.21) e presenta ad oggi, una condizione di "inabilità totale e permanente a qualsiasi attività lavorativa (ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge 222/1984)" e pertanto risultano ampiamente soddisfatti i requisiti sanitari richiesti per la pensione di reversibilità INPS come figlio maggiorenne inabile del defunto YY*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Attese le richiamate e dettagliate conclusioni medico legali che confermano la prospettazione della parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto e dichiarato il diritto del Sig. XX, in qualità di figlio inabile maggiorenne a carico del proprio dante causa, *de cuius* YY, alla pensione ai superstiti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa (22.09.2021).

2. Sui ratei arretrati sono altresì dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria (senza cumulo) dalla data della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.

3. Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico dell'Istituto resistente e quantificate in complessivi € 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara il diritto del Sig. XX, in qualità di figlio inabile maggiorenne a carico del proprio dante causa, *de cuius* YY, alla pensione ai superstiti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del medesimo dante causa (22.09.2021).

Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 3.000,00.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso nella Camera di consiglio del 22.09.2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.09.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.09.2026 09:34:08
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03